

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXV

BARI, 3 FEBBRAIO 2004

N. 13

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 10,33, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 8 gennaio 2004, n. 2

Richiesta concessione per l'estrazione del materiale inerte dal fiume Ofanto - Comune di Rocchetta Sant'Antonio (Fg) - proponente Sig. Marano Nunziante - Procedura di verifica e valutazione di incidenza.

Pag. 1387

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 8 gennaio 2004, n. 3

Richiesta concessione per l'estrazione del materiale inerte dal Torrente Cervaro - Loc. Ponte Rotto - Comune di Foggia - proponente Soc. Conglobix di Lascia M & C - Procedura di verifica e

valutazione di incidenza.

Pag. 1388

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 12 gennaio 2004, n. 4

Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e valutazione di incidenza - Opere di urbanizzazione primaria e collegamenti stradali in c.da Cicerone - Zona Industriale Comune di Martina Franca (Ta) - Prop. Amministrazione Comunale di Martina Franca (Ta).

Pag. 1390

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 gennaio 2004, n. 7

Procedure di V.I.A. - Ditta ILVA spa di Milano - richiesta valutazione impatto ambientale per prosecuzione attività estrattiva - Loc. "Lamastuola" - Agro di Crispiano.

Pag. 1392

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 gennaio 2004, n. 8

Procedure di V.I.A. - Ditta Fratelli Panarese s.n.c. di Veglie - valutazione impatto ambientale per ampliamento di cava - Loc. "Troiali" - Agro di Veglie.

Pag. 1399

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 gennaio 2004, n. 9

Procedure di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - Insediamento produttivo per attività e servizi portuali sito nel Comune di Polignano a Mare.

Pag. 1402

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 gennaio 2004, n. 10

Procedure di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e valutazione di incidenza - Realizzazione del villaggio vacanze "Galaso" in agro di Vinosa (Ta) - Prop. Panetta Michele e Panetta Silvana.

Pag. 1404

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 gennaio 2004, n. 11

Procedure di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - Insediamento produttivo per attività alberghiera nel Comune di Polignano a Mare (Ba).

Pag. 1406

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 8 gennaio 2004, n. 2

Richiesta concessione per l'estrazione del materiale inerte dal fiume Ofanto - Comune di Rocchetta Sant'Antonio (Fg) - proponente Sig. Marano Nunziante - Procedura di verifica e valutazione di incidenza.

L'anno 2004, addì 8 del mese di gennaio, in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 4639 del 28.05.2003, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. N. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per l'estrazione di materiale inerti dal Fiume Ofanto in località "Masseria Olivastri" nel Comune di Rocchetta Sant'Antonio da parte del Sig. MARANO Nunziante Via Gesumunno n. 73 - Rocchetta Sant'Antonio (FG);
- con nota prot. n. 5636 del 01.07.2003 il Settore Ecologia invitava il Sig. MARANO Nunziante a fornire apposito elaborato per la valutazione di incidenza ambientale (art. 4, c. 4, della L.R. 11/2001);
- con nota 7155 del 07.08.2003 il Sig. Marano Nunziante trasmetteva apposito elaborato per la valutazione di incidenza ambientale;
- con nota acquisita al prot. n. 8031 del 18.09.2003, il responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Rocchetta Sant'Antonio trasmetteva copia dell'attestazione dell'avvenuta affis-

sione all'albo pretorio dell'avviso pubblico (art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001);

- con la stessa nota il Comune di Rocchetta Sant'Antonio trasmetteva parere favorevole alla realizzazione dell'intervento di che trattasi;
- nella riunione del 12.12.2003 il Comitato Regionale di V.I.A. ha rilevato che:
 - l'intervento proposto consiste nel prelievo dall'alveo del Fiume Ofanto in località "Masseria Olivastri", di circa 500 m³ di materiale lapideo, interessando con le operazioni un'area di circa 3000 m²;
 - esso ricade nella fattispecie individuata dal punto B.I.f dell'allegato B alla L.R. 12 aprile 2001 n. 11, ed è pertanto soggetto a procedura di verifica ai sensi dell'art. 16 della medesima legge;
 - l'attività per la quale si richiede l'autorizzazione ricade inoltre in Area SIC (Valle Ofanto - Lago di Capaciotti IT9120011), e pertanto, ai sensi dell'art. 4 Comma 4 della L.R. 11/2001 e dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997, sono soggette a valutazione di incidenza e che le attività estrattive da corsi &acqua, nelle more della redazione ed approvazione dei piani di Bacino, sono regolamentate a livello nazionale dalla legge 5 gennaio 1994 n. 37 e, segnatamente, dall'Art. 5;
 - la Ditta proponente ha prodotto l'elaborato dal titolo "Relazione per la procedura di verifica e valutazione d'incidenza" dai contenuti alquanto generici. Da detto elaborato non si evince - ad esempio la durata presunta delle operazioni di prelievo le quali, considerate le quantità di inerti per le quali la Ditta chiede di essere autorizzata (500 m³), potrebbero concludersi nell'arco di una settimana, richiedendo al massimo 25 viaggi di autocarro non è stata prodotta, alcuna planimetria tematica di dettaglio dell'area, che individui in scala adeguata (1:2000 o 1:5000) l'uso del suolo, le coperture vegetali ecc.;
 - il proponente non ha presentato il prescritto piano di lavoro per la redazione dell'eventuale S.I.A., che egli ha inteso sostituire con una "Relazione Idrogeologica e di Impatto

Ambientale” che appare anch’essa piuttosto generica, e nella quale si riscontrano affermazioni non sufficientemente supportate da elementi di riscontro oggettivo. Ad esempio si afferma che “Considerato che attualmente nell’area cresce vegetazione spontanea, a termine dei lavori non c’è impatto ambientale negativo ma solo miglioramenti sotto tutti i punti di vista”.

- non si prendono in considerazione gli impatti legati al trasporto del materiale lapideo e non si chiarisce se gli escavatori verranno mantenuti in sito durante la campagna di prelievo ovvero se dovranno quotidianamente raggiungere il luogo dell’estrazione;
 - per tutti i motivi su esposti, e tenuto conto delle note problematiche riguardanti l’arretramento della foce del fiume Ofanto, il Comitato Regionale per la V.I.A. ha espresso parere sfavorevole alla realizzazione dell’intervento proposto.
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
 - Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
 - Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007699/1-5 del 31/07/98;
 - Vista la L.R. n. 11/2001;
 - Richiamato l’art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
 - Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente

riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 12.12.2003, parere negativo alla valutazione di incidenza e di ritenere il progetto per lavori di estrazione materiale lapideo dal Fiume Ofanto nel Comune di Rocchetta S. Antonio proposto dal Sig. Marano Nunziante Via Gesumunno, 73 Rocchetta Sant’Antonio, assoggettato alle procedure di V.I.A.;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 8 gennaio 2004, n. 3

Richiesta concessione per l’estrazione del materiale inerte dal Torrente Cervaro - Loc. Ponte Rotto - Comune di Foggia - proponente Soc. Conglobix di Lascia M & C - Procedura di verifica e valutazione di incidenza.

L’anno 2004 addì 8 del mese di gennaio, in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 3599 del 22.04.2003, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. N. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per l'estrazione di materiale inerti dal Torrente Cervaro in località Ponte Rotto nel Comune di Foggia da parte della CONGLOBIX S.n.c. Piazza Giordano n. 57 - Foggia;
- con nota prot. n. 3647 del 29.04.2003, il Settore Ecologia comunicava alla società proponente di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli, elaborati presso il Comune interessato (art 16, comma 3, L.R. n. 11/2001);
- con nota acquisita al prot. n. 7250 del 12.08.2003, la CONGLOBIX S.nc. trasmetteva copia dell'attestazione del Comune di Foggia assicurante l'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001);
- nella riunione del 12.12.2003 il Comitato Regionale di V.I.A. ha rilevato che:
 - l'intervento proposto consiste nel prelievo, in due distinte sezioni dell'alveo del Torrente Cervaro, entrambe ubicate in località "Ponte Rotto" di circa 2300 m³ di materiale lapideo, interessando con le operazioni un'area di circa 7000 m²;
 - l'intervento ricade negli ambiti estesi del PUTT/PAESAGGIO "B" e "X";
 - l'attività per la quale si richiede l'autorizzazione ricade inoltre in Arca SIC (Valle del Cervaro Bosco dell'Incoronata IT9120032 rif Cart. 421050), e pertanto, ai sensi dell'Art. 4 Comma 4 della L.R. n. 11/2001 e dell'art 5 del D.P.R. 357/1997, sono soggette a valutazione di incidenza;
 - la Ditta proponente ha prodotto l'elaborato dal titolo "Relazione per la procedura di verifica e valutazione d'incidenza" dai contenuti generici, dal quale non si evincono elementi salienti necessari per valutare gli effetti che sul sito potrebbe avere la proposta. attività estrattiva (durata presunta delle operazioni di prelievo, modalità ecc);
- non è stata prodotta alcuna planimetria tematica di dettaglio dell'area, che individui in scala adeguata (1:2000 o 1:5000) l'uso del suolo, le coperture vegetali e non è stato prodotto il prescritto piano di lavoro per la redazione dell'eventuale S.I.A.;
- si osserva come le, prescrizioni di base degli ambiti del PUTT nei quali l'intervento è ricompreso prevedano:

"non sono autorizzabili piani e/o progetti e/o interventi comportanti:

 - 1) *Ogni trasformazione in alveo, fatta eccezione degli interventi finalizzati alla sistemazione della vegetazione riparea, al miglioramento del regime idrico (limitatamente alla pulizia del letto fluviale), al disinquinamento ed alla disinfestazione;*
 - 2) *Escavazioni ed estrazione di materiali fitoidi negli invasi e negli alvei di piena ordinaria; le eventuali rimozioni di inerti possono essere operate esclusivamente in stato di calamità e di urgenza"*
- dalla documentazione prodotta dall'istante non si evince la ricorrenza di alcuna delle circostanze sopra richiamate.
- per tutti i motivi sopra esposti il Comitato Regionale per la V.I.A. ha espresso parere negativo alla realizzazione dell'intervento proposto;
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 12.12.2003, parere negativo alla valutazione di incidenza e di ritenere il progetto per lavori di estrazione materiale lapideo dal Torrente Cervaro nel Comune di Foggia proposto dalla CONGLOBIX S.n.c. P.zza Giordano n. 57 - Foggia, assoggettato alle procedure di VIA.;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo; di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 12 gennaio 2004, n. 4

Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e valutazione di incidenza - Opere di urbanizzazione primaria e collegamenti stradali in c.da Cicerone - Zona Industriale Comune di Martina Franca (Ta) - Prop. Amministrazione Comunale di Martina Franca (Ta).

L'anno 2004 addì 12 del mese di gennaio, in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 2681 del 21.03.2003, veniva richiesta la verifica di assoggettabilità a V.I.A e la valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4, L.R. n. 11/2001 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e dei collegamenti stradali in c.da Cicerone, nella Zona Industriale del Comune di Martina Franca (Ta), da parte dell'Amministrazione Comunale di Martina Franca - Ripartizione Tecnica -;
- con nota prot. n. 3111 del 04.04.2003, il Settore Ecologia comunicava all'ente interessato di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuta affissione per 30 gg. all'albo pretorio dell'avviso pubblico così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- con nota acquisita al prot. n. 7276 del 12.08.2003 veniva trasmessa copia della nota con la quale l'Ufficio Archivio e Protocollo del Comune di Martina Franca comunicava l'affissione all'albo pretorio, dal 23.04.2003 al 26.05.2003, dell'avviso pubblico sopra specificato. Con la stessa nota si comunicava altresì che nei tempi di pubblicazione non erano pervenute osservazioni in merito all'intervento proposto;
- pertanto rilevato che:
Il Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Martina Franca prevede, a ridosso della S.P. n° 53 Martina Franca - Mottola, un'area destinata a zona industriale della estensione di circa 46 Ha.
Il Comune di Martina Franca è sede di un "polo tessile" di rilievo internazionale i cui opifici sono localizzati non solo nella zona industriale ma anche in pieno centro urbano.
Le opere in questione sono state oggetto di finan-

ziamento da parte del CIPE, nell'Ambito della Intesa Taranto, per un importo di Euro 5.346.361,82 (pari a Lire 10.352.000.000).

La zona ricade in aree sottoposte a vincolo paesaggistico e, solo parzialmente, a vincolo idrogeologico; sono adiacenti ma fuori dal perimetro di una zona sic.

Si evince altresì l'andamento orografico accidentato con quote che vanno da un minimo di 400 metri s.l.m. a un massimo di 430 metri s.l.m. L'insediamento si è andato sviluppando, come anzi detto, lungo la S.P. n° 53 e una serie di strade ortogonali a nord della stessa.

La sezione di queste ultime non supera gli 8,0 metri e sono del tutto prive di marciapiedi.

La S.P. n° 53 ha una sezione stradale variabile tra gli 8 e i 10 metri ed è anch'essa priva di marciapiedi.

La via Chiancaro, ad est, ha un andamento piuttosto sinuoso e lambisce più fabbricati esistenti sul suo lato destro. La sezione varia tra i 6 ed i 10 metri; anche questa è priva di marciapiedi.

A nord, via Finimondo, è ancora parzialmente interessata da opifici; il suo andamento è piuttosto rettilineo e ha sezione costante di circa 8 metri.

Nel complesso il sistema viario, anche in relazione alla densità insediativa, è del tutto inadeguato.

La soluzione individuata finalizzata ad alleviare il peso del traffico nel centro urbano è stata quella di potenziare il collegamento della zona industriale con la 99 N. 581 Martina - Massafra a sud e la S.P. n° 58 Martina - Aberobello a nord. Questa soluzione va ad integrarsi con la nuova SS. 172, portando così gradatamente a eliminare dal centro urbano, tutto il traffico che interessa la zona industriale.

Pertanto il progetto è stato integrato con una soluzione di allargamento dei citati tratti stradali:

- Collegamento con la ex SS. n. 581 - Martina-Massafra.
- Collegamento con la S.P. n° 58 - Martina-Alberobello.

E' da rilevare che la viabilità esistente non è frutto di una progettazione organica ma della giustapposizione dei singoli interventi per cui, ad esempio, alcune strade sono senza uscita, con

evidenti situazioni anche di pericolo; in altri casi essa è incompiuta; gli accessi da e per, la viabilità periferica principale sono diretti e spesso con scarsa visibilità.

Il progetto delle urbanizzazioni primarie assume quindi un significato di recupero e di sistemazione di una vasta area peraltro densamente abitata sia in maniera temporanea che stabile e priva in gran parte dei servizi primari.

Il progetto prevede l'allargamento di viabilità esistente con la demolizione ed arretramento di recinzioni esistenti sui fronti strada, la realizzazione dei marciapiedi e la piantumazione di alcuni tratti stradali; solo in un punto, oltre che nella realizzazione degli incroci con soluzioni dettate da norme di sicurezza, il progetto prevede una variante minima, per evitare l'abbattimento di una costruzione esistente.

Il contesto paesaggistico nel quale vanno a inserirsi le opere progettate oltre che dalla morfologia del terreno è precipuamente caratterizzato dagli elementi architettonici, trulli e muretti a secco, frutto di una irripetibile tradizione secolare; si tratta quindi di operare in modo tale da ricostruire questo paesaggio attraverso il rispetto dei manufatti edilizi - trulli - e la ricostruzione dei muretti sia come argine stradale che come delimitazione delle proprietà;

- Il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 12.12.2003, esaminati gli atti amministrativi e valutata la documentazione progettuale, ha ritenuto l'intervento assentibile con le proposte di mitigazione degli impatti previste nella stessa ipotesi progettuale;

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la, separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 12.12.2003, parere favorevole per la valutazione di incidenza ambientale e di ritenere il progetto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e dei collegamenti stradali in c.da Cicerone, nella Zona Industriale del Comune di Martina Franca (Ta), proposto dall'Amministrazione Comunale di Martina Franca - Ripartizione Tecnica -, escluso dalle procedure di V.I.A., purchè vengano garantite seguenti prescrizioni:
 - che si operi il riutilizzo dei materiali esistenti, specie il rifacimento dei muretti a secco, con l'integrazione degli stessi laddove insufficienti e/o parzialmente diruti;
 - che si rispetti la configurazione morfologica del terreno, per rispettare la quale si prevede di effettuare modesti scavi e riporti così da ridurre al minimo le condizioni di discontinuità ed estraneità nel paesaggio;
 - che avvenga l'utilizzo di piantumazioni con specie autoctone ai lati delle strade; che ci sia l'assoluto rispetto delle preesistenze architettoniche (trulli e simili);
 - presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;

- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 gennaio 2004, n. 7

Procedure di V.I.A. - Ditta ILVA spa di Milano - richiesta valutazione impatto ambientale per prosecuzione attività estrattiva - Loc. "Lamastuola" - Agro di Crispiano.

L'anno 2004 addì 15 del mese di gennaio, in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 9119 dello 8.8.2001, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, la ditta ILVA spa, con sede legale in Milano a Viale Certosa n. 249 (sede impianto in Taranto alla Via Applà Km 648), ha presentato, per sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale, il S.I.A. ed il progetto di prosecuzione dell'attività estrattiva nella cava, in attività ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 37/85, sita in località "Lamastuola" dell'agro di Crispiano. Detta prosecuzione di attività estrattiva riguarda l'approfondimento, per circa 16 ettari, dalla quota 216 alla quota 201-203 m.s.l.m.;
- con nota prot. 9682 del 10.9.2001 l'Amministrazione Provinciale di Taranto ha informato che, ai

- sensi del c. 2 dell'art. 5 D.P.R. 12.4.96, doveva provvedere, a riguardo, al rilascio del proprio parere di merito;
- con nota prot. 9904 del 13.9.2001 questo Settore dopo aver fatto rilevare che la cava interessava un'area individuata quale sito SIC, ai sensi della direttiva CEE 92/43 (HABITAT), e quale zona di protezione speciale, ai sensi della direttiva CEE 79/409 - D.P.R. 357/97, ha invitato la ditta istante, per quanto previsto dell'art. 8 L.R. 11/2001, ad integrare la documentazione presentata, risultata poco esaustiva;
 - con nota acquisita al prot. 10781 del 15.10.2001, la ditta proponente ha chiesto chiarimenti circa quanto comunicato con precedente nota prot. n. 9904/22001 e circa la necessità di produrre dettagliata relazione in merito alle componenti ambientali della zona interessata dal Progetto;
 - con nota prot. n. 11358 del 26.10.2001 è stata riconfermata la richiesta della citata relazione ed, inoltre, è stata invitata, la stessa ditta proponente, a trasmettere copia delle pubblicazioni di rito;
 - con nota acquisita al prot. n. 11944 del 9.11.2001 il Direttore dell'Ufficio Tecnico del Comune di Crispiano ha comunicato che la Commissione Edilizia nella seduta del 12.10.01, avendo costatato che la Procedura di VIA riguardava un'opera di rilevante impatto ambientale ed avendo considerato insufficiente la documentazione prodotta, aveva ritenuto indispensabile effettuare un sopralluogo nella zona;
 - con nota acquisita al prot. 1351 del 14.3.2002 la ditta ILVA spa ha trasmesso le integrazioni al progetto richieste;
 - con nota acquisita al prot. n. 1617 del 21.3.2002 il Direttore dell'Ufficio Tecnico del Comune di Crispiano ha comunicato che la Commissione Edilizia nella seduta del 2.1.02 aveva espresso: "parere favorevole a condizione che venga iniziata la fase di colmatatura/recupero".
- con nota prot. n. 2328 del 5.4.2002, questo Settore ha sollecitato:
 - la ditta a fornire copia delle avvenute pubblicazioni;
 - l'Amministrazione Provinciale di Taranto ad esprimere proprio parere in merito;
 - con nota acquisita al prot. n. 3985 del 17.5.2002 la ditta proponente ha inviato copia delle pubblicazioni di rito;
 - con nota acquisita al prot. n. 5321 del 25.6.2002 il Dirigente del Servizio Ecologia ed Ambiente della Provincia di Taranto ha trasmesso copia della Determinazione Dirigenziale - Servizio Ecologia ed Ambiente n. 55 del 17.5.2002 con cui, a seguito dei pareri espressi dal Comitato Tecnico Provinciale nelle sedute del 19.9.2001 e successiva del 13.5.2002, è stato determinato di esprimere parere favorevole alla realizzazione del progetto a condizione che:
 - a) venga ottemperata da parte dell'ILVA Spa la richiesta di relazione dettagliata ex art. 8 L.R. 11/2001, di cui alla nota n. 9904 del 13.9.2001 della Regione Puglia, in merito alle componenti ambientali dell'area interessata al progetto, individuata quale sito SIC (sito di importanza comunitaria) ai sensi della direttiva CEE 92/43 e zona di protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttiva CEE 79/409 - DPR 357/97;
 - b) che le attività di ricolmamento delle aree si cava esaurite siano preventivamente autorizzate dalla Provincia di Taranto, dovendo utilizzare rifiuti industriali non pericolosi previsti nel DMA 5.2.98 e per i quali l'Ente Provincia deve verificare i codici CER e le caratteristiche di rilascio di inquinanti di ognuno di quei codici CER, oltre che l'attività di riutilizzo deve soddisfare quanto previsto al punti 1 e 2 dell'art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9 e art. 10 del citato DMA 5.2.98;
 - in attesa della nomina del nuovo Comitato Regionale per la V.I.A., atteso che non poteva sospendersi l'attività istruttoria delle pratiche già da tempo presentate e che l'intervento ricadeva in zona S.I.C. e Z.P.S., l'Ufficio Parchi e Riserve

Naturali dell'Assessorato all'Ambiente ha esaminato la documentazione ed ha ritenuto opportuno chiedere un nuovo e più dettagliato piano di recupero rispondente a precise indicazioni e prescrizioni;

- con nota prot. n. 9460 del 5.11.2002, di questo Settore, si è provveduto ad invitare la ditta ad adeguarsi a quanto deciso dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali;
- con nota acquisita al prot. 10088 del 12.12.2002 l'ILVA Spa ha avanzato alcune obiezioni alle richieste proposte con la succitata nota 9460/2002;
- le suddette obiezioni sono state esaminate e rigettate dallo stesso Ufficio Parchi e Riserve Naturali. Del rigetto, con nota prot. n. 3276 del 10.4.2003, è stata informata la stessa ditta a cui è stato posto il termine di gg. 30 per adempiere a quanto già da diverso tempo richiesto;
- con nota acquisita al prot. n. 4506 del 26.5.03 la ditta istante ha richiesto, per l'integrazione della documentazione, lo slittamento di ulteriori gg. 60 del termine stabilito;
- con nota acquisita al prot. n. 4839 del 3.6.2003 la ditta ILVA Spa ha chiesto di fissare una specifica audizione, tra propri tecnici ed il Comitato per la V.I.A., finalizzata ad un utile approfondimento ed accelerazione della procedura. Detta richiesta è stata sottoposta all'attenzione dello stesso Comitato nella seduta del 5.6.2003 che, dopo averla valutata ha deciso di accoglierla fissando la data dell'incontro;
- il Comitato Regionale di V.I.A., nella seduta del 24.6.2003, ha esaminato la documentazione in atti ed ha adottato quanto in appresso riportato: "...omissis.... Da cava "Lamastuola" l'ILVA Spa di Taranto estrae il calcare dolomitico utilizzato nel processo di preparazione dell'acciaio. L'attività estrattiva, iniziata nel 1971, ha interessato una superficie di circa 29 ettari da cui, fino al 2001, sono stati estratti circa 5.000,000 mc. di inerti. Il progetto in esame riguarda l'approfondi-

mento, dalla quota 216 alla quota 201-203. m.s.l.m., di circa 16 dei 29 ettari precedentemente considerati. Con tale approfondimento si potranno estrarre ulteriori 1.342.000 mc di calcare dolomitico sufficiente per soddisfare per altri 6 anni il fabbisogno dell'ILVA Spa. Rispetto alla morfologia, cava Lamastuola è una tipica cava "a flassa" con pareti definitive a gradoni di varia geometria. Per l'avanzamento dei fondi di scavo viene utilizzato esclusivamente l'esplosivo. Il materiale estratto viene trasportato all'impianto: di frantumazione di cava "Mater Gratiae", in prossimità dello stabilimento ILVA. L'area interessata dall'attività estrattiva risulta inserita in un sito di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi della direttiva CEE 92/43 (HABITAT) e in una Zona di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della direttiva CEE79/409DPR 357/97. Per gli interventi in aree SIC e/o ZPS assoggettati per legge alle procedure di VIA, la L.R. n. 11/2001 ed il DPR 357/97 non richiedono la Valutazione di Incidenza Ambientale. Pur tuttavia, per tali progetti la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti e indiretti del progetto sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono individuati. A tal fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G" (art. 5 del DPR n. 120/03). E' giustificata, pertanto, la richiesta (prot. n. 904 del 13.9.01) inoltrata all'ILVA da Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia di "produrre apposita, dettagliata relazione in merito". Relativamente allo stato giuridico, cava Lamastuola è in attività ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 37/85 che, in regime transitorio, consentiva alle cave legalmente in attività la prosecuzione dei lavori di coltivazione a condizione che venisse acquisita l'autorizzazione ai sensi della citata legge regionale. Entro sei mesi dall'entrata in vigore, le ditte esercenti cave in attività avrebbero dovuto avanzare richiesta di autorizzazione. Il suddetto termine è stato differito fino al 1987 con apposita legge regionale. Dalla ricostruzione di quanto riportato

nel fitto carteggio intercorso tra l'ILVA Spa ed i vari Enti regionali si evince che la suddetta ditta nel dic. '85 ha presentato all'Ufficio Minerario il richiesto progetto di coltivazione, successivamente modificato nel dicembre '87 e nel marzo '90, senza peraltro conseguire la richiesta autorizzazione regionale alla coltivazione.

E' probabile che la mancata autorizzazione sia attribuibile al tipo di recupero proposto, consistente nella trasformazione della cava in una discarica di II categoria di tipo B, così come definita dalla Deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 "Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 915/82 ecc." Già in altre occasioni, questo Comitato si è espresso negativamente sulla proposta di utilizzare rifiuti, di qualsiasi natura, per il ritombamento, anche parziale, di cava per cui si richiede l'autorizzazione alla coltivazione. Quando sopra per due motivi:

- 1) L'Ufficio Minerario; cui spetta l'esame e l'approvazione del progetto esecutivo per la sistemazione e/o recupero e/o il ripristino di una cava, non può approvare il progetto riguardante un impianto di smaltimento di rifiuti la cui approvazione è di competenza di altri enti, anche quando si facesse ricorso alle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni,"
- 2) La Valutazione d'Impatto Ambientale dovrebbe essere effettuata contestualmente per due, differenti categorie di interventi (attività estrattiva e operazioni di smaltimento rifiuti) o, nel caso di ricorso alle procedure semplificate, estrapolando dalla procedura il progetto di recupero della cava, elemento fondamentale per la valutazione dell'impatto di una cava.

Non avendo ancora consentito alcuna autorizzazione, né per la coltivazione di cava Lamastuola né per il suo recupero ambientale, l'ILVA Spa, in data 27 luglio 2001, ha presentato il progetto in esame con due varianti riguardanti il piano di recupero:

- non più discarica di II categ. di tipo B, ma "recupero ambientale attraverso il riciclaggio degli inerti solidi industriali provenienti dallo

stabilimento siderurgico di Taranto dell'ILVA", facendo ricorso alle procedure semplificate di cui è detto in precedenza;

- inizio delle operazioni di recupero "rimandato a fine coltivazione" poiché i rifiuti derivanti dal ciclo produttivo dell'ILVA vengono attualmente utilizzati per colmare "cava Mater Gratiae". Ferma restando la nostra convinzione sui progetti di recupero di cave mediante ritombamento con qualsivoglia tipologia di rifiuti, esistono numerosi ulteriori impedimenti all'approvazione del proposto "Aggiornamento al piano di Recupero" derivanti dalla L.R. n. 37/85;

- 1) il progetto di recupero della cava, da presentare contestualmente alla domanda per ottenere l'autorizzazione, deve essere esecutivo e non di massima come è quello presentato dalla ditta richiedente (art. 12);
- 2) il progetto di recupero e/o sistemazione e/o ripristino facente parte integrante del progetto globale per l'autorizzazione della cava dovrà essere collaudato, al termine dell'attività della cava o dell'autorizzazione (art. 25) e non a tempo indeterminato come nel caso in esame;
- 3) il progetto di recupero, in quanto esecutivo, deve contenere la previsione di spesa per il recupero della cava, sulla base della quale, se ritenuta congrua, si dovrà stabilire l'ammontare del deposito cauzionale, o della polizza fideiussoria, a garanzia dell'avvenuto recupero dell'area di cava (art. 15);
- 4) se sulla base delle risultanze del collaudo, la ditta non ha soddisfatto gli obblighi derivanti dall'autorizzazione in relazione al recupero dell'area, dovrà essere il comune ad eseguirlo mediante incameramento della cauzione (art. 25).

Viene spontaneo chiedersi: nel caso in esame, a quanto dovrebbe ammontare la cauzione perché il comune di Crispiano potesse acquistare ben 6.5 milioni di metri cubi di materiale in caso di mancato recupero da parte dell'ILVA?

Dove potrebbe mai reperire tali quantitativi? Seri dubbi, inoltre, sussistono sulla possibilità del ricorso alle procedure semplificate per l'utilizzo dei rifiuti industriali prodotti dall'ILVA per il

recupero ambientale di cava Lamastuola. La produzione di rifiuti diluita nel tempo ed il contestuale deposito in cava, altrettanto diluito nel tempo, è da configurarsi più come una forma di "auto smaltimento" mediante discarica, così come definito dall'art. 32 del D.Lgs n. 22/97, che come una forma di "recupero ambientale". Per-tanto, non sarebbe consentito il ricorso alle procedure semplificate, essendo l'autosmaltimento mediante discarica sottoposto alle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 del citato D.Lgs n. 22/97. Forti perplessità esistono, comunque, sulla possibilità di utilizzare i rifiuti indicati in progetto per il colmamento di una cava profonda circa 45 m. Di tali rifiuti, infatti, soltanto quelli compresi nel punto 7.31 -terre da coltivo e rocce di scavo - del D.M. 5.02.1998 possono essere utilizzati per recuperi ambientali di ex cave, mentre i restanti o non possono essere utilizzati per tali attività (7.17 e 2.1) oppure esclusivamente per le operazioni di recupero [R10 - Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia] dell'Allegato "C" al D.Lgs n. 22/97. In virtù di quanto sopra, non potendosi esprimere positivamente in merito alla valutazione d'impatto ambientale del progetto così come proposto dalla ditta ILVA Spa, si invita quest'ultima a riproporre una differente forma di recupero ambientale di cava Lamastuola, preferibilmente di tipo naturalistico, che ridia qualità ed un'area fortemente compromessa dall'attività estrattiva. Il relativo progetto esecutivo dovrà fornire indicazioni sui tempi necessari per la realizzazione degli interventi, da effettuare contestualmente con le operazioni di coltivazione, e sui relativi costi. Si osserva, infine, che il SIA presentato è stato redatto secondo il DPCM del 27.12.1988 e non secondo quanto richiesto dalla L.R. n. 11/2001. In ogni caso, devono essere trattati esaustivamente tutti i punti della normativa cui si fa riferimento, in special modo quelli relativi alle componenti e fattori ambientali (ALLEGATI I-II del DPCM 27.12.1988). ...omissis". Successivamente lo stesso Comitato, ascoltati i rappresentanti dell'ILVA, ha posto una serie di quesiti che sono stati riscontrati dagli stessi tecnici della ditta con riserva di fornire apposite relazioni integrative in merito;

- con nota acquisita al prot. n. 7281 del 12.8.2003

la ditta ILVA Spa ha fornito alcune precisazioni relative a quanto discusso durante l'incontro con il Comitato per la VIA nella seduta del 24.6.2003 ed ha richiesto un ulteriore mese di proroga al fine di poter predisporre e consegnare la restante documentazione riguardante il Piano di recupero della cava;

- con nota acquisita al prot. n. 8867 del 16 ottobre la ditta istante ha trasmesso l'aggiornamento del piano di recupero;
- ad oggi non risultano pervenute, agli atti di questo Settore, osservazioni in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A., nella seduta del 10.11.2003, ha esaminato la documentazione integrativa (aggiornamento del piano di recupero) ed ha espresso il seguente parere di Valutazione di Impatto Ambientale: " omissis Come progetto di recupero ambientale della cava è previsto il colmamento della stessa con i seguenti rifiuti non pericolosi prodotti dallo stabilimento siderurgico di Taranto, in coerenza, secondo il parere della proponente, con il quadro normativo di settore D.M. 5.2.98 e D.Lgs n. 22/97:

	codice CER	rifer. D.M. 5.2.98
• scorie di acciaieria	100202	punto 4.4
• loppa d'altoforno	100202	punto 5.17
• pietrisco tolto d'opera da manutenzione di strutture ferroviarie	170504 170107	punto 7.11
• terre e rocce di scavo	170504	punto 7,31
	010102	
	010410	
• pietrisco di vagliatura del calcare	010308 010308 010408	punto 7.17

In data 24.06.2003, immediatamente prima dell'incontro con i rappresentanti dell'ILVA, questo Comitato ha esaminato il progetto presentato a suo tempo dal richiedente, decidendo che "non potendosi esprimere positivamente in merito alla valutazione d'impatto ambientale del progetto così come proposto dalla ditta ILVA S.p.A., si invita quest'ultima a riproporre una differente forma di recupero ambientale di cava Lama-stuola, preferibilmente di tipo naturalistico, che ridia qualità ad un'area fortemente compromessa dall'attività estrattiva.

Il relativo progetto esecutivo dovrà fornire indicazioni sui tempi necessari per la realizzazione degli interventi, da effettuare contestualmente con le operazioni di coltivazione, e sui relativi costi.

Si osserva, infine, che il SIA presentato è stato redatto secondo il D.P.C.M del 2 7.12.1988 e non secondo quanto richiesto dalla L.R. n. 11/2001. In ogni caso, devono essere trattati esaustivamente tutti i punti della normativa cui si fa riferimento, in special modo quelli relativi alle componenti ed ai fattori ambientali (Allegati I-II del D.P.C.M 2 7.12.1988).

Tale decisione scaturiva dalle seguenti considerazioni:

"Già in altre occasioni, questo Comitato si è espresso negativamente sulla proposta di utilizzare rifiuti, di qualsiasi natura, per il ritombamento, anche parziale, di cave per cui si richiede l'autorizzazione alla coltivazione. Quanto sopra per due motivi:

- 1) L'Ufficio Minerario, cui spetta l'esame e l'approvazione del progetto esecutivo per la sistemazione e/o recupero e/o il ripristino di una cava, non può approvare il progetto riguardante un impianto di smaltimento di rifiuti la cui approvazione è di competenza di altri enti, anche quando si facesse ricorso alle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) La Valutazione d'Impatto Ambientale dovrebbe essere effettuata contestualmente per due differenti categorie di interventi (attività estrattiva e operazioni di smaltimento di rifiuti) o, nel caso di ricorso alle procedure

semplificate, estrapolando dalla procedura il progetto di recupero della cava, elemento fondamentale per la valutazione dell'impatto di una cava.

Ferma restando la nostra convinzione sui progetti di recupero di cave mediante ritombamento con qualsivoglia tipologia di rifiuti, esistono numerosi ulteriori impedimenti all'approvazione del proposto "Aggiornamento al Piano di Recupero" derivanti dalla L.R. n. 37/85:

- 1) il progetto di recupero della cava, da presentare contestualmente alla domanda per ottenere l'autorizzazione, deve essere esecutivo e non di massima come è quello presentato dalla ditta richiedente (art. 12);
- 2) il progetto di recupero e/o sistemazione e/o ripristino facente parte integrante del progetto globale per l'autorizzazione della cava dovrà essere collaudato, al termine dell'attività della cava o dell'autorizzazione (art. 25) e non a tempo indeterminato come nel caso in esame;
- 3) il progetto di recupero, in quanto esecutivo, deve contenere la previsione di spesa per il recupero della cava, sulla base della quale, se ritenuta congrua, si dovrà stabilire l'ammontare del deposito cauzionale, o della polizza fideiussoria, a garanzia dell'avvenuto recupero dell'area di cava (art. 15);
- 4) se sulla base delle risultanze del collaudo, la ditta non ha soddisfatto gli obblighi derivanti dall'autorizzazione in relazione al recupero dell'area, dovrà essere il comune ad eseguirlo mediante incameramento della cauzione (art. 25).

Viene spontaneo chiedersi: nel caso in esame, a quanto dovrebbe ammontare la cauzione perché il comune di Crispiano potesse acquistare ben 6.5 milioni di metri cubi di materiale in caso di mancato recupero da parte dell'ILVA? Dove potrebbe mai reperire tali quantitativi?

Seri dubbi, inoltre, sussistono sulla possibilità del ricorso alle procedure semplificate per l'utilizzo dei rifiuti industriali prodotti dall'ILVA per il recupero ambientale di cava Lamastuola. La produzione di rifiuti diluita nel tempo ed il contestuale deposito in cava, altrettanto diluito nel tempo, è da configurarsi più come una forma di

“autosmaltimento” mediante discarica, così come definito dall’art. 32 del D.Lgs. N. 22/97, che come una forma di “recupero ambientale”. Pertanto, non sarebbe consentito il ricorso alle procedure semplificate, essendo l’autosmaltimento mediante discarica sottoposto alle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 del citato D.Lgs. n. 22/97.”

Forti perplessità esistono, comunque, sulla possibilità di utilizzare i rifiuti indicati in progetto per il colmamento di una cava profonda circa 45 m. Di tali rifiuti, infatti, soltanto quelli compresi nel punto 7.31 - terre da coltivo e rocce di scavo - del D.M 5.02.1998 possono essere utilizzati per recuperi ambientali di ex cave, mentre i restanti o non possono essere utilizzati per tali attività (7.17 e 2.1) oppure esclusivamente per le operazioni di recupero [RIO - Spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia] dell’Allegato “C” al D.Lgs. n. 22/97.”

Al termine del colloquio con i rappresentanti dell’EVA, durante il quale sono state analizzate le problematiche derivanti dalla proposta tipologia di recupero, quest’ultimi hanno chiesto la sospensione temporanea della pratica in attesa di adeguare il progetto a quanto richiesto dal Comitato. In data 9.7.2003, invece, ILVA S.p.a, ha riproposto, con maggiore dettaglio, lo stesso tipo di recupero adeguandolo alle indicazioni e prescrizioni di cui alla nota n. 9460 del 5.11.2002 del Settore Ecologia Regionale.

Pertanto, per i motivi precedentemente esposti, si esprime parere negativo ai fini della valutazione d’impatto ambientale per il progetto di prosecuzione alla coltivazione di una cava di inerti della ditta ILVA S.p.A. in località “Lamastuola” nel territorio di Crispiano (TA).

Tale parere è avvalorato dalle disposizioni del recente decreto legislativo n. 36 sulla discariche essendo il proposto recupero di cava “Lamastuola” equivalente, ai fini della tutela dell’ambiente, ad una discarica per rifiuti non pericolosi. Per prevenire o ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull’ambiente, il citato decreto legislativo prevede per tale tipo di discarica:

a) la presenza di una barriera geologica naturale, o artificiale, che risponda a requisiti di permeabilità e spessore almeno equivalenti ad

una avente coefficiente di permeabilità $k \leq 1 \times 10^{-9}$ m/s e spessore ≥ 1 m;

- b) impermeabilizzazione artificiale con geomembrana del fondo e delle pareti;
- c) impermeabilizzazione sommitale a discarica esaurita;
- d) sistemi di drenaggio del percolato;
- e) monitoraggio della discarica e dei fattori ambientali.

Anche assenza di tali precauzioni, pertanto, non si ritiene possibile esprimersi positivamente sul progettato recupero ambientale di cava Lamastuolaomissis... ”

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.200 1, n. 11;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di esprimere, ai sensi della L.R. n. 11 /0 1, parere negativo di Valutazione d’Impatto Ambientale, in conformità a quanto stabilito dal Comitato Regionale per la VIA nelle sedute del 24.6.03 e del 10.11.2003 e per tutte le motivazione espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, all’intervento, di prosecuzione dell’attività estrattiva, proposto dalla ditta ILVA spa, con sede legale in Milano a Viale Certosa n. 249 (sede impianto sede di Taranto alla Via Appia Km 648) nella cava, in attività ai sensi dell’art. 35 della L.R. n. 37/85, sita in località “Lamastuola” dell’agro di Crispiano. La suddetta

prosecuzione di attività estrattiva riguardava l'approfondimento, per circa 16 ettari, dalla quota 216 alla quota 201-203 m. s.l.m.;

- il presente provvedimento dovrà essere:

1. notificato all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio - Ufficio Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia di Taranto ed al Comune di Crispiano;
2. pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;
3. pubblicato sul B.U.R.P.;
4. trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;

- il presente provvedimento è esecutivo e non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 gennaio 2004, n. 8

Procedure di V.I.A. - Ditta Fratelli Panarese s.n.c. di Veglie - valutazione impatto ambientale per ampliamento di cava - Loc. "Troiali" - Agro di Veglie.

L'anno 2004 addì 15 del mese di gennaio, in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 23.6.2003 la ditta Fratelli Panarese s.n.c., con sede in Veglie al Vico Scipione Ammirato n. 5, ha presentato istanza, ai sensi della I.r.

12/4/2001 n. 11, per sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale il S.I.A. ed il progetto per l'ampliamento della cava a cielo aperto sita in località "Troiali" del comune di Veglie ed identificata nel N. C.T. al foglio di mappa n. 11 particelle nn. 1, 198, 199, 200, 201 e 202;

- con nota prot. n. 36787 del 9.7.2003, il responsabile del Servizio Territorio ed Ambiente della Provincia di Lecce ha invitato la ditta istante a far sottoscrivere gli elaborati di carattere geologico da tecnico professionista abilitato;

- con nota prot. n. 8222 del 29.11.2003, di questo Settore, sono stati invitati: Provincia di Lecce e Comune di Veglie ad esprimere proprio parere in merito all'intervento e ditta proponente a:

- trasmettere l'elaborato dello Studio d'Impatto Ambientale su supporto magnetico;
- trasmettere copia degli annunci-pubblicazioni di rito;
- ottemperare alla richiesta n. 8222/2003 della Provincia di Lecce;

- con nota del 13.10.2003 la ditta F.lli Panarese ha provveduto a quanto precedentemente richiesto;

- ad oggi, agli atti di questo Ufficio, non risulta pervenuta alcuna osservazione in merito all'intervento;

- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 12.12.2003, valutata tutta la documentazione acquisita agli atti, ha ritenuto esprimere il seguente parere: "...omissis... La Cava a cielo aperto di proprietà della F.lli PANARESE snc, è ubicata nell'agro del Comune di Veglie (LE) in località "Troiali", a circa Km 1,00 dal centro urbano All. 1.

La Cava in oggetto ha avuto origine nel 1985, con una estensione operativa iniziale pari ad Ha 6.32.12. Successivamente, in data 26.10.89, in seguito all'acquisizione di altri terreni confinanti con la Cava in esercizio, aventi una estensione complessiva di Ha 5.31.29 veniva autorizzata la coltivazione della Cava, sia per la superficie iniziale che per quella in ampliamento.

Avendo acquisito, ancora una volta, altri terreni confinanti con la Cava, estesi complessivamente Ha 3.26.87 otteneva ulteriore Decreto n. 61 del 2.11.99.

Nella superficie complessiva della Cava, pari ad Ha 14.90.28, trovano ubicazione:

- Piazzale di stoccaggio inerti tufacei e calcarei;
- Impianto di frantumazione e vagliatura;
- Cabina elettrica;
- Centralina di comando dell'impianto di frantumazione;
- Officina meccanica con annesso locale deposito pezzi di ricambio;
- Fabbricato adibito ad uffici con annesso Bilico per la pesatura di mezzi e materiali;
- Impianto di betonaggio con annessa centralina di comando.

La F.lli PANARESE snc, negli ultimi tre anni ha acquistato altri terreni non confinanti con la Cava già esistente e ricadenti nel bacino di completamento con presenza di cave attive stabilito dal PRAE tav. 3E carta dei vincoli estrattivi e 211 carta delle risorse.

I suddetti terreni in ampliamento, non confinanti con la Cava, sono costituiti da 1 un unico appezzamento ubicato nell'agro di Veglie, alla distanza di m. 550 circa dalla Cava principale ed esteso per Ha 10.12.23, distinti in catasto dai mappali 1 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 del Foglio 11.

I materiali tufacei e calcarei estratti in tale cava saranno solo escavati in detta Appendice e per le successive operazioni di granulazione saranno trasportati, con l'ausilio di autocarri, nel piazzale di granulazione e stoccaggio della Cava principale, distante da questa mt 550, ove saranno frantumati e gli inerti prodotti ivi depositati.

Con il presente ampliamento la superficie precedente della Cava regolarmente autorizzata passa da Ha 14.90.28 ad Ha 25.02.51, oltre alle superfici connesse all'attività estrattiva pari ad Ha 3.65.86.

AUTORIZZAZIONI, VINCOLI E PARERI.

La Cava in oggetto risulta ubicata nel vigente strumento urbanistico (PRG), in minima parte (Ha 2.00,17 per piazzale di stoccaggio - Ha 0.55.73 per superfici accessorie connesse - DCR n. 13/1995) in Zona Do - "Zona Produttiva", e la

maggior parte, compresa la cava appendice (Ha 16.15.74), in Zona E2 - "Verde Agricolo", mentre nel Piano Urbanistico Territoriale Tematico (PUTT) risulta inserita nell'AMBITO Territoriale Esteso con valore paesaggistico distinguibile "C". Risulta agli atti un parere della provincia di Lecce con il quale la stessa ritiene di non potersi esprimere in mancanza di un adeguato Studio Geologico sottoscritto da professionista all'uopo abilitato. La Ditta ha comunque successivamente ottemperato a tale richiesta. Non risulta agli atti ulteriore parere della Provincia.

Non risulta pervenuto parere di competenza del Comune di Veglie.

ANALISI DELLO STUDIO Di IMPATTO AMBIENTALE

Il progettista ha evidenziato che:

- L'area ricade in ambito "C" degli ambiti Territoriali Estesi del PUTT/P. In tali aree le nuove localizzazioni di attività estrattive vanno limitate ai materiali di inderogabile necessità e difficile reperibilità.
- Nel Piano Regolatore vigente la maggior parte dell'area è riportata come Zona a Verde Agricolo tipo "E2".
- Il PRAE iscrive l'area tra i Bacini di Completamento con presenza di cave attive stabilito dal PRAE tav. 3E carta dei vincoli estrattivi e 2E carta delle risorse.

Nello Studio di Impatto Ambientale sono state valutate le componenti ambientali previste dal DPCM 27 dicembre 1988 "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art 6 legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377".

PARERE

Dalle Relazioni e dai grafici allegati allo Studio di Impatto Ambientale si rileva quanto segue:

- 1) La richiesta tratta di attività collegata direttamente ad un impianto di frantumazione e lavorazione dei materiali già in esercizio;
- 2) L'area ricade in ambito "C" degli ambiti Territoriali Estesi del PUTT/T. In tali aree le nuove localizzazioni di attività estrattive vanno limi-

tate ai materiali di inderogabile necessità e di difficile reperibilità;

- 3) Il Punto 3.01 delle NTA del PUTT/P prescrive che “Ove l’area interessata ricade anche parzialmente in un ATE di tipo A, B, C e D, il proponente acquisisce dalla Giunta Regionale l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 5.01 delle NTA”;
- 4) Il Punto 3.02 delle NTA del PUTT/P prevede che “ove il PRG non risulti adeguato al PUTT/p (o non vi sia uno strumento di secondo livello di cui all’art. 2.05 delle NTA) nel caso in cui l’area interessata dall’intervento ricada anche parzialmente in un ATE di tipo A, B, e C, il proponente acquisisce dalla Giunta Regionale l’autorizzazione paesaggistica della proposta per la sola parte esterna ai suddetti ATE”;
- 5) Il Punto 3.05 delle NTA del PUTT/P prescrive che “nel solo caso di ampliamento di una attività estrattiva, ove la stessa ricada in un ATE di tipo B e C, ferme restando le prescrizioni di base per “l’area di pertinenza”, nella sola “area annessa” possono essere verificate le condizioni per l’autorizzazione paesaggistica della proposta: nel caso in cui il PRG non risulti adeguato, tale autorizzazione viene demandata alla Giunta Regionale; nel caso in cui il PRG risulti adeguato o vi sia uno strumento di secondo livello il Sindaco provvede all’autorizzazione paesaggistica della proposta.

Pertanto si esprime parere favorevole all’apertura della nuova cava, a condizione che venga rilasciata dalla Giunta Regionale l’autorizzazione paesaggistica e venga acquisito parere da parte dell’Ufficio Minerario dal quale venga attestata “Tinderogabile necessità e difficile reperibilità dei materiali”.omissis...”

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della

Giunta Regionale con n ota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;

- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall’art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di esprimere, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto stabilito dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 12.12.2003 e per tutte le considerazioni e motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, parere favorevole di Valutazione d’Impatto Ambientale al S.I.A. ed al progetto proposto dalla ditta Fratelli Panarese s.n.c., con sede in Veglie al Vico Scipione Ammirato n. 5, per l’ampliamento, alle particelle rin. 1, 198, 199, 200, 201 e 202 del foglio di mappa n. 11, della cava sita in località “Troiali” del comune di Veglie, ponendo le seguenti condizioni: che venga rilasciata dalla Giunta Regionale l’autorizzazione paesaggistica e venga acquisito parere da parte dell’Ufficio Minerario attestante “Tinderogabile necessità e difficile reperibilità dei materiali”;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall’acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
 1. notificato all’Assessorato Regionale all’Industria e Commercio - Ufficio Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia di Lecce ed al Comune di Veglie;
 2. pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell’art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

3. pubblicato, per estratto, sul B.U.R.P.;
 4. trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- il presente provvedimento è esecutivo e non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 gennaio 2004, n. 9

Procedure di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - Insediamento produttivo per attività e servizi portuali sito nel Comune di Polignano a Mare.

L'anno 2004 addì 15 del mese di gennaio, in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 137 del 16.01.2003, la S.r.l. MABAR., la POZZOVIVO S.r.l. ed il Sig. Callea Vincenzo tramite l'architetto Passiatore Giuseppe - P.zza Garibaldi, 19 - Polignano a Mare - Bari -trasmettevano, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un insediamento produttivo per attività alberghiera nell'ambito dei servizi annessi al porto turistico nel Comune di Polignano a Mare (Ba);
- con nota prot. n. 633 del 29.01.2003, il Settore Ecologia comunicava all'architetto incaricato di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato (art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001). Con la stessa nota invitava l'amministrazione

comunale di Polignano a Mare ad esprimere il parere di cui all'art. 16, comma 5 della predetta Legge Regionale;

- con nota acquisita al prot. n. 4753 del 30.05.2003, l'amministrazione comunale di Polignano a Mare trasmetteva l'attestazione rilevante l'affissione, dal 13.02.2003 al 15.03.2003, dell'avviso di deposito degli elaborati concernenti l'intervento proposto. Con la stessa nota comunicava che non erano state presentate osservazioni in merito ed esprimeva parere favorevole all'opera di che trattasi;
- con nota prot. n. 6073 del 17.07.2003, il Settore Ecologia richiedeva alle società proponenti approfondimenti in merito agli "impatti dell'opera", alla "viabilità" ed alle "acque";
- con nota acquisita al prot. n. 10088 del 25.11.2003 veniva trasmesso quanto richiesto;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi forniti dal proponente, si propone di escludere l'intervento in oggetto dall'applicazione delle procure di V.I.A., con le seguenti prescrizioni:
 - che, dato l'evidente e significativo aumento di carico che l'opera provocherà sulla viabilità costiera, notoriamente afflitta - specie nel periodo estivo - da problemi di intasamento, nelle more della realizzazione della viabilità pubblica prevista dall'Amministrazione Comunale, sia individuata è concordata con le autorità competenti una soluzione alternativa che garantisca lo smaltimento dei flussi di traffico in condizioni di sicurezza;
 - che il servizio di minibus elettrici previsti garantisca i collegamenti della struttura in progetto con i principali snodi del sistema della mobilità intercomunale (stazione ferroviaria, fermate delle linee extraurbane, centro cittadino);
 - che vengano messe in atto tutte le misure idonee a ridurre gli impatti sull'ambiente anche nella fase di cantiere (riduzione dell'impatto acustico, controllo delle polveri, ecc.);
 - che venga realizzato un sistema di raccolta e

collettamento delle acque meteoriche che, adeguatamente depurate, potranno essere utilizzate per irrigare le numerose aree a verde previste;

- che venga attivata la raccolta differenziata delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti e degli imballaggi prodotti;
 - che tutta la viabilità interna, compresi i parcheggi, venga effettivamente realizzata evitando l'uso di pavimentazioni impermeabilizzanti (come richiamato negli elaborati progettuali);
 - che si curi particolarmente l'illuminazione al fine di ridurre l'impatto sull'ambiente circostante e soprattutto sulla S.S. 16;
 - che vengano previste idonee misure di contenimento dei consumi energetici, anche attraverso l'utilizzo di impianti alternativi (pannelli solari e fotovoltaici);
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11 /2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un insediamento produttivo per attività alberghiera nell'ambito dei servizi annessi al porto turistico nel Comune di Polignano a Mare (Ba), proposto

dalla S.r.l. MA.BAR., dalla POZZOVIVO S.r.l. e dal Sig. Callea Vincenzo tramite l'architetto Passiatore Giuseppe - P.zza Garibaldi, 19 - Polignano a Mare - Bari -, escluso dalla applicazione delle procedure di V.I.A., con le seguenti prescrizioni:

- che, dato l'evidente e significativo aumento di carico che l'opera provocherà sulla viabilità costiera, notoriamente afflitta - specie nel periodo estivo - da problemi di intasamento, nelle more della realizzazione della viabilità pubblica prevista dall'Amministrazione Comunale, sia individuata e concordata con le autorità competenti una soluzione alternativa che garantisca lo smaltimento dei flussi di traffico in condizioni di sicurezza;
 - che il servizio di minibus elettrici previsti garantisca i collegamenti della struttura in progetto con i principali snodi del sistema della mobilità intercomunale (stazione ferroviaria, fermate delle linee extraurbane, centro cittadino);
 - che vengano messe in atto tutte le misure idonee a ridurre gli impatti sull'ambiente anche nella fase di cantiere (riduzione dell'impatto acustico, controllo delle polveri, ecc.);
 - che venga realizzato un sistema di raccolta e collettamento delle acque meteoriche che, adeguatamente depurate, potranno essere utilizzate per irrigare le numerose aree a verde previste;
 - che venga attivata la raccolta differenziata delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti e degli imballaggi prodotti;
 - che tutta la viabilità interna, compresi i parcheggi, venga effettivamente realizzata evitando l'uso di pavimentazioni impermeabilizzanti (come richiamato negli elaborati progettuali);
 - che si curi particolarmente l'illuminazione al fine di ridurre l'impatto sull'ambiente circostante e soprattutto sulla S.S. 16;
 - che vengano previste idonee misure di contenimento dei consumi energetici, anche attraverso l'utilizzo di impianti alternativi (pannelli solari e fotovoltaici);
- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni

- altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
 - di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
 - il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
 - di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 gennaio 2004, n. 10

Procedure di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e valutazione di incidenza - Realizzazione del villaggio vacanze "Galaso" in agro di Vinosa (Ta) - Prop. Panetta Michele e Panetta Silvana.

L'anno 2004 addì 15 del mese di gennaio, in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 2549 dell'11.03.2003, veniva presentata istanza di verifica e valutazione di incidenza ai sensi della L.R. n. 11/2001 per la realizzazione del Villaggio Vacanze "Galaso" sito in località Marina di Ginosa (Ta) da parte di Sigg. Panetta Michele Giacomo e Panetta Silvana Anna Maria, tramite

il Dott. Panetta Franco - c/o Ing. Paolo Magrini - Via Pirandello, 14 - Marina di Ginosa (Ta) -;

- con nota acquisita al prot. n. 2936 del 31.03.2003, il Settore Ecologia comunicava ai proponenti di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato, ai sensi dell'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava l'amministrazione comunale interessata ad esprimere il proprio parere, ai sensi dell'art. 16, comma 5 della, legge regionale sopra specificata;
- con nota acquisita al prot. n. 4344 del 19.05.2003, il dott. Franco Panetta comunicava il deposito degli elaborati del progetto di che trattasi presso il Comune di Ginosa;
- con nota acquisita al prot. n. 5105 del 12.06.2003, la Provincia di Taranto trasmetteva il parere favorevole all'intervento proposto, a condizione che "... venga integrato uno studio geologico ed idrogeologico dettagliato sulle aree interessate alla lottizzazione, al fine di valutare l'impatto sul sottosuolo e sulle acque sotterranee...";
- con nota acquisita al prot. n. 7275 del 12.08.2003, il Dirigente UTC del Comune di Ginosa, comunicava l'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio, dal 07.05.2003 al 05.06.2003, dell'avviso pubblico di cui all'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001. Veniva inoltre comunicato che nei tempi di pubblicazione non erano pervenute osservazioni e/o opposizioni;
- nella seduta del 12.12.03 il Comitato Reg.le di V.I.A. ha rilevato che:
L'intervento proposto si colloca all'interno della zona pSIC "Pinete dell'Arco Jonico" sito istituito sulla base della presenza dei seguenti habitat prioritari:
 - Foreste dunari di *Pinus halepensis*;
 - Steppe salate;
 e di molti habitat di interesse comunitari, quali:
 - Foreste termomediterranee riparali e a galleria (Nerio-Tamaricetea);
 - Dune mobili ad *Ammophila* ed *Agropyron*;

- Vegetazioni annue del Thero-Brachypodietea. Numerosissime sono le specie animali prioritarie e di interesse comunitario, soprattutto uccelli e rettili.

Si tratta di un sistema che, pur presentando nel tratto delle vegetazioni di duna, bassa fragilità intrinseca, in altri (steppe salate) presentano elevata fragilità.

I pericoli maggiori sono dovuti all'erosione, all'edilizia ed agli incendi per le dune, e dalle alterazioni della falda e della circolazione idrica, per i secondi.

Lo studio di impatto ambientale al punto 7.2 "Impatto sul fattore suolo" evidenzia quali sono gli impatti che la realizzazione delle strutture potrebbero comportare sulla fascia dunale e retrodunale e sulla zona costiera.

In particolare riporta che gli scavi che si andranno ad effettuare in fase di cantiere "indurranno il rischio di instabilità e di cedimenti che, accentuati dalla presenza di acqua, potrebbero causare impraticabilità delle aree di manovra, possibili allagamenti delle aree di scavo, instabilità delle pareti e delle superfici di pendenza. Le precipitazioni potranno causare inoltre un inquinamento delle acque superficiali che confluiscono nel canale scolmatore dovuto ad intorbidimento temporaneo. L'impatto relativo alla duna costiera è di tipo indiretto poiché non causato da interventi strutturali, ma dal passaggio di turisti che si recano al mare, il calpestio della sabbia genera interferenza con la vegetazione di psammofite che svolge una azione fondamentale nel consolidamento delle sabbie...".

Al punto 7.1. "Impatto sul fattore acqua", tra l'altro dice che: "... fenomeni di interferenza delle acque con il suolo sono legati alla fluttuazione del livello di falda. In seguito ad eventi di pioggia si assiste ad un innalzamento della falda che nelle fasce retrodunali si porta a piano campagna, provocando impaludamenti. La natura limosa dei terreni comporta fenomeni di ristagno persistenti nel tempo ...".

Si evidenzia ancora che:

- problemi di allagamento si possono verificare in sede di scavo, mentre in fase di esercizio le acque di prima pioggia andranno depurate prima del loro sversamento;

- che non vi saranno fenomeni di interferenza con il deflusso delle acque data la modesta entità delle fondazioni;

- che le acque fognarie saranno convogliate al depuratore comunale.

Infine al punto 8.1 "Riduzione dell'impatto su acqua e suolo" a proposito della zona depressa che interessa l'intervento, si prescrive: "Al fine di evitare allagamenti e ristagni si dovranno prevedere nell'area opere di drenaggio superficiale delle acque. Le acque di drenaggio e di pioggia dovranno essere avviate ad un impianto di pretrattamento di tipo chimico-fisico prima di essere smaltite nel canale scolmatore. In fase di cantiere si dovrà utilizzare materiale inerte per mantenere drenate le superfici di spaleamento e dovranno essere disponibili adeguati sistemi di pompaggio per l'aspirazione delle acque. Per quanto riguarda le unità residenziali si avverte di eseguire scavi limitati a 1, 0-1, 5 mt. di profondità e l'adozione di fondazioni di tipo superficiale a platea".

La V.I.A. evidenzia in modo puntuale le caratteristiche della superficie di circa 13 ha interessata dall'intervento ed in particolare la delicatezza del sito sotto l'aspetto idrogeologico, peraltro già oggetto di opere di bonifica.

Poco viene detto circa la possibile riduzione degli impatti sul sistema idrogeologico e nulla circa le modalità con cui dare concreta attuazione, a tali opere di mitigazione. Appare evidente infatti come le opere di fondazione inevitabilmente "a platea" considerata "la natura limosa dei terreni" non potranno che accentuare i fenomeni di ristagno persistenti nel tempo ogni qualvolta si verificano piogge.

Le stesse opere di fondazione, dato il livello superficiale della falda, non potranno non interferire con la stessa andando ad alterare un già difficile sistema di drenaggio faticosamente realizzato attraverso opere di bonifica.

La tav. 6 - "Schemi di urbanizzazione riporta in planimetria lo schema della rete fognante dalla quale non è dato evincere la profondità di posa della rete stessa e le pendenze di scorrimento data la caratteristica del terreno.

La tav. 7 - "Schemi tipologici indica per la rete fognante "condotta in cemento armato" assolutamente vietata dalle norme.

Inoltre l'elevato numero di presenze che insisteranno sull'area di cui non è prevista alcuna regolamentazione né opere di mitigazione, l'allargamento della via di accesso al mare che, tagliando la duna, potrà innescare pericolosi fenomeni di erosione, gli interventi nella fase edilizia e successivamente gestionale per ridurre od evitare i naturali allagamenti dell'area d'intervento che altereranno in modo irreversibile il delicato equilibrio idrogeologico dell'area con non prevedibili effetti sull'area umida di Salinella, importante habitat prioritario, assieme ai rilievi di carattere urbanistico sopra riportati, sconsigliano l'attuazione degli interventi proposti nell'area in oggetto;

- per tutto quanto sopra, il Comitato Regionale per la V.I.A., tenuto conto che l'opera in argomento va ad alterare in modo irreversibile un territorio che, per le sue caratteristiche naturalistiche ed idrogeologiche, deve essere conservato nella sua integrità, ha espresso parere sfavorevole all'intervento proposto;
- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal

Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 12.12.2003, parere sfavorevole per la valutazione di incidenza ambientale e di ritenere il progetto per la realizzazione del Villaggio Vacanze "Galaso" sito in località Marina di Ginosa (Ta), proposto Sigg. Panetta Michele Giacomo e Panetta Silvana Anna Maria tramite il Dott. Panetta Franco - c/o Ing. Paolo Magrini - Via Pirandello, 14 - Marina di Ginosa (Ta) assoggettato alle procedure di V.I.A.;

- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 gennaio 2004, n. 11

Procedure di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - Insediamento produttivo per attività alberghiera nel Comune di Polignano a Mare (Ba).

L'anno 2004 addì 15 del mese di gennaio, in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 138 del 16.01.2003, la S.r.l. MA.BAR. tramite l'architetto Passiatore Giuseppe - P.zza Garibaldi, 19 - Polignano a Mare - Bari - trasmetteva, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un insediamento produttivo per attività alberghiera nel Comune di Polignano a Mare (Ba);
 - con nota prot. n. 632 del 29.01.2003, il Settore Ecologia comunicava all'architetto incaricato di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato (art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001). Con la stessa nota invitava l'amministrazione comunale di Polignano a Mare ad esprimere il parere di cui all'art. 16, comma 5 della predetta Legge Regionale;
 - con nota acquisita al prot. n. 4634 del 28.05.2003, l'amministrazione comunale di Polignano a Mare trasmetteva l'attestazione rilevante l'affissione, dal 13.02.2003 al 15.03.2003, dell'avviso di deposito degli elaborati concernenti l'intervento proposto. Con la stessa nota comunicava che non erano state presentate osservazioni in merito ed esprimeva parere favorevole all'opera di che trattasi;
 - con nota prot. n. 6075 del 17.07.2003, il Settore Ecologia richiedeva alla società proponente documentazione integrativa in merito all'intervento proposto;
 - con nota acquisita al prot. n. 10087 del 25.11.2003 veniva trasmesso quanto richiesto; espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi forniti dal proponente, si propone di escludere l'intervento in oggetto dall'applicazione delle procure di V.I.A., con le seguenti prescrizioni:
 - che; nelle more della realizzazione della viabilità pubblica prevista dall'Amministrazione Comunale, sia individuata e concordata con le autorità competenti una soluzione alternativa che garantisca comunque lo smaltimento dei flussi di traffico in condizioni di sicurezza;
 - che vengano messe in atto tutte le misure idonee a ridurre gli impatti sull'ambiente anche nella fase di cantiere (riduzione dell'impatto acustico, controllo delle polveri, ecc.);
 - che si preveda un sistema di raccolta e collettamento delle acque meteoriche. Queste, adeguatamente depurate, potranno essere utilizzate per irrigare le numerose aree a verde previste;
 - che si attivi la raccolta differenziata, in considerazione del grande numero di presenze giornaliere del complesso;
 - che tutta la viabilità interna, compresi i parcheggi, venga effettivamente realizzata evitando l'uso di pavimentazioni impermeabilizzanti (come richiamato negli elaborati progettuali);
 - che si curi particolarmente l'illuminazione al fine di ridurre l'impatto sull'ambiente circostante e soprattutto sulla S.S. 16;
 - che vengano previste idonee misure di contenimento dei consumi energetici, anche attraverso l'utilizzo di impianti alternativi (pannelli solari e fotovoltaici);
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
 - Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
 - Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
 - Vista la L.R. n. 11/2001;
 - Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
 - Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- DETERMINA*
- di ritenere il progetto per la realizzazione di un

insediamento produttivo per attività alberghiera nell'ambito dei servizi annessi al porto turistico nel Comune di Polignano a Mare (Ba), proposto dalla S.r.l. MA.BAR., dalla POZZOVIVO S.r.l. e dal Sig. Callea Vincenzo tramite l'architetto Pasiatore Giuseppe - P.zza Garibaldi, 19 -Polignano a Mare - Bari -, escluso dalla applicazione delle procedure di V.I.A., con le seguenti prescrizioni:

- che, nelle more della realizzazione della viabilità pubblica prevista dall'Amministrazione Comunale, sia individuata e concordata con le autorità competenti una soluzione alternativa che garantisca comunque lo smaltimento dei flussi di traffico in condizioni di sicurezza;
- che vengano messe in atto tutte le misure idonee a ridurre gli impatti sull'ambiente anche nella fase di cantiere (riduzione dell'impatto acustico, controllo delle polveri, ecc.);
- che si preveda un sistema di raccolta e collettamento delle acque meteoriche. Queste, adeguatamente depurate, potranno essere utilizzate per irrigare le numerose aree a verde previste;
- che si attivi la raccolta differenziata, in considerazione del grande numero di presenze giornaliere del complesso;
- che tutta la viabilità interna, compresi i parcheggi, venga effettivamente realizzata evitando l'uso di pavimentazioni impermeabilizzanti (come richiamato negli elaborati progettuali);

- che si curi particolarmente l'illuminazione al fine di ridurre l'impatto sull'ambiente- circostante e soprattutto sulla S.S. 16;
 - che vengano previste idonee misure di contenimento dei consumi energetici, anche attraverso l'utilizzo di impianti alternativi (pannelli solari e fotovoltaici);
- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli